

(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA SINDACALE

N.6 - 2024

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. a seguito dell'incendio sviluppatosi presso l'insediamento produttivo della ECOGREEN PLANET ubicato nel Comune di Palo del Colle, a ridosso del territorio del Comune di Modugno.

IL SINDACO

PREMESSO che:

quest'oggi 13/11/2024 intorno alle ore 01.30 nel Comune di Palo del Colle, e più precisamente sulla ex SS 96 a ridosso del territorio del Comune di Modugno, all'interno del capannone dell'insediamento produttivo "ECOGRENN PLANET", si è verificato un incendio di notevoli dimensioni, che ha sprigionato una colonna di fumo particolarmente estesa;

TENUTO CONTO che l'azienda Ecogreen Planet nel suddetto capannone stocca imballaggi di materiale plastico, ingombranti, carta la cui combustione rappresenta un potenziale rischio per la salute pubblica;

CONSTATATO che la colonna di fumo, spinta dal vento, si dirige su tutto il territorio comunale;

CONSIDERATA la possibile ricaduta sui terreni comunali degli agenti inquinanti derivanti dai fumi sprigionati dal suddetto incendio;

CONSIDERATO che è stata prontamente inviata ad ARPA Puglia richiesta di monitoraggio costante di qualità dell'aria mediante l'installazione di centraline mobili;

CONSIDERATO che si è in attesa di ricevere dati certi dall'Organo preposto ARPA Puglia sulla ricaduta degli inquinanti aereo dispersi;

CONSIDERATO infine che è pervenuta nota pec dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco con cui si demanda ai Sindaci la valutazione in merito all'eventuale adozione di ordinanza sindacale, anche in considerazione "della natura e dell'importante quantitativo di materiale interessato";

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale stabilisce espressamente:

al comma 5, primo periodo, che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti;

VISTO l'art. 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) della legge 23/12/1978, n. 833 e s.m.i., recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale", il quale, al terzo periodo, stabilisce espressamente che nelle materie di igiene e sanità pubblica sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più Comuni e al territorio comunale;

RITENUTO, sulla base di quanto suesposto, di adottare, in via precauzionale, apposita ordinanza contingibile ed urgente, con i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica della popolazione del territorio comunale di propria competenza;

VISTA la legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

ORDINA

- 1. di limitare <u>per le prossime 24 ore</u> le attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico, sportiva e ricreativa;
- 2. di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti;

DISPONE

- a) L'immediata esecutività del presente provvedimento, reso pubblico mediante deposito all'Albo Pretorio di Modugno e la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Modugno;
- b) Che il Corpo di Polizia Locale del Comune di Modugno è incaricato dell'esecuzione del presente atto;
- c) Che i competenti Organi di vigilanza dovranno vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza, la cui violazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- d) Che, in caso di persistente necessità, sarà adottato un provvedimento di proroga delle limitazioni;

AVVERTE

E' fatto obbligo di osservare e fare osservare a chiunque spetti, quanto disposto con la presente ordinanza, avvertendo che l'inottemperanza comporta la denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del c.p. .

Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, ove dovuta ex lege, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; il pagamento in misura ridotta sarà determinato secondo le disposizioni dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i. e l'estinzione potrà avvenire con le modalità previste dalla medesima legge che ne disciplina il relativo procedimento amministrativo.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio informatico del Comune di Modugno oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Dott. Marco Perillo

IL SINDACO Ing. Nicola Bonasia